REGOLAMENTO (CEE) N. 225/73 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 3335/73 relativo alla circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [1],

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati [2], in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3537/73 del Consiglio del 18 dicembre 1973 relativo al ricorso al regime di perfezionamento attivo negli scambi di prodotti agricoli tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché negli scambi reciproci tra questi ultimi [3], permette, a titolo di misura transitoria, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 dell'atto di adesione, la fabbricazione di merci, sottoposte ad un'organizzazione comune di mercato, a partire dai prodotti di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sotto un regime recante sospensione o ristorno dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni in provenienza da paesi terzi ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3538/73 del Consiglio, del 18 dicembre 1973, relativo al ricorso al regime di perfezionamento attivo negli scambi delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 [4] tra gli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri, nonché negli scambi reciproci tra questi ultimi [5], permette, a titolo di misura transitoria, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 dell'atto di adesione, la fabbricazione di merci, risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, a partire dai prodotti di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sotto un regime recante sospensione o ristorno dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione e/o dai prodotti di cui all'articolo 47, paragrafo 2, dell'atto di adesione, sotto un regime recante sospensione o ristorno dell'elemento fisso dell'imposizione applicabile ;

considerando che per conseguenza è necessario modificare e completare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3335/73 della Commissione, del 10 dicembre 1973 [6], relativo alla circolazione delle merci ottenute nella Comunità sotto un regime recante sospensione o riduzione di dazi o di altre imposizioni all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 335/73 della Commissione, del 10 dicembre 1973, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sottoposti al regime dei prelievi agricoli e altre imposizioni previste nel quadro della politica agricola comune e le merci di cui al regolamento (CEE) n. 170/67 [7] entrati in una fabbricazione, il diritto di compensazione rappresenta l'intero importo dell'imposizione sospesa o ridotta nella misura in cui questa sospensione o questa riduzione sia permessa.

Tuttavia, il diritto di compensazione applicabile ai prodotti di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'atto di adesione rappresenta da una parte l'intero importo dell'elemento mobile sospeso o ristornato e dell'importo compensativo monetario, nella misura in cui questa sospensione o questa riduzione sia permessa e, d'altra parte, una percentuale dell'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni di detti prodotti, in provenienza dai paesi terzi, nella Comunità nella sua composizione originaria.

2. Per quanto riguarda le merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 entrati nella fabbricazione di merci, il diritto di compensazione rappresenta da una parte l'intero importo dell'elemento mobile sospeso o ristornato e dell'importo compensativo monetario, nella misura in cui questa sospensione o questo ristorno sia permesso e, d'altra parte, una percentuale dell'elemento fisso di cui all'articolo 47, paragrafo 2, dell'atto di adesione, previsto sulle importazioni di queste stesse merci, in

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 4.
(4) GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 6.
(6) GU n. L 341 del 12. 12. 1973, pag. 10.
(7) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.

provenienza dai paesi terzi, nella Comunità nella sua composizione originaria.

3. Le disposizioni dell'articolo 7 paragrafi 2 e 3, dell'articolo 8 e dell'articolo 9 sono applicabili alla componente del diritto di compensazione costituita dall'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione e/o dall'elemento fisso.

4. Allorquando i prodotti sono sottoposti da una parte a dazi doganali e, d'altra parte, a prelievi agricoli e/o altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune, le disposizioni della sezione 2 del presente titolo si applicano ai dazi doganali e quelle del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai prelievi agricoli e altre imposizioni previsti nel quadro della politica agricola comune. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI